



IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE FALLIMENTARE – 2^a CIVILE

riunito in camera di consiglio con la presenza dei sigg. magistrati:

- dott. Sergio Rossetti presidente
- dott. Guendalina Pascale giudice rel
- dott. Vincenza Agnese giudice

visto il reclamo ex art. 36 co. 2 lf presentato in data da avverso il provvedimento del giudice delegato del sovraindebitamento sopra rubricato dell'11.4.22, con il quale è stata dichiarata l'inammissibilità del reclamo ex art. 36 co. 1 LF proposto avverso il progetto di riparto parziale;
sentiti il reclamante, difeso

in proprio, intervenuta;

dato atto che all'udienza ha assistito anche un rappresentante dell'Ordine degli Avvocati di Milano;

letti gli atti rassegnati da parte reclamante, dall'OCC e dall'intervenuta a scioglimento della riserva assunta in data 26.5.22 ha pronunciato il seguente

DECRETO

Parte reclamante ha impugnato il provvedimento reiettivo del proprio reclamo ex art. 36 co. 1 LF censurando:

- 1) la ritenuta tardività delle censure indirizzate al progetto di riparto parziale per il mancato deposito di osservazioni al secondo progetto di stato passivo, dovendosi per contro reputare che il primo atto lesivo degli interessi della reclamante medesima fosse il progetto di riparto medesimo, in cui è prevista la soddisfazione della prededuzione – nella specie rappresentata dal compenso del difensore del sovraindebitato e dell'OCC – in modo antergato rispetto al creditore fondiario, conformemente a quanto ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. Civ. n. 22954/20). L'erroneità di detta sta-

tuizione si apprezza, secondo la prospettazione di parte reclamante, laddove si ponga mente alla circostanza che soltanto col progetto di riparto parziale si è citato l'art. 111ter LF, mentre nel progetto di stato passivo è stato richiamato il solo art. 14duodecies co. 2 L. 3/12, che fa salvo espressamente il diritto di credito del fondiario;

- 2) la ritenuta applicabilità dell'art. 111ter LF al sovraindebitamento, contrariamente all'indirizzo interpretativo della più avvertita giurisprudenza di merito (v. ad es. Trib. Rimini 7.5.21, Trib. Udine 20.2.21, Trib. Mantova 7.6.21), che l'ha espressamente negata sia in quanto, attesa la frequente esiguità del quantum distribuibile nelle procedure di sovraindebitamento, il legislatore ha appositamente evitato di richiamare detta norma, che avendo carattere speciale non può essere applicata estensivamente, sia in quanto né l'attività dell'OCC né l'attività del difensore del sovraindebitato apportano una qualsivoglia utilità al creditore fondiario;
- 3) la ritenuta tardività delle censure in merito al quantum del credito prededucibile per la mancata impugnazione dello stato passivo sul punto, per essere il primo atto lesivo il progetto di riparto e per non avere il Giudice di prime cure motivato sul punto.

Proprio in ordine a detta ultima doglianza, ritiene il Collegio che il provvedimento impugnato meriti integrale conferma, atteso che, come noto, il reclamo avverso il progetto di riparto si limita alla sola violazione di legge, in virtù del rinvio all'art. 36 LF, cioè a questioni di puro diritto (ad es. graduazione dei crediti, collocazione sulle sottomasse, difformità del credito rispetto al provvedimento di ammissione allo stato passivo) o a questioni di fatto che coinvolgano questioni di diritto (ad es. sussistenza del bene oggetto di prelazione speciale o verificarsi dell'evento cui è condizionato l'accantonamento specifico), dovendo il *quantum* essere censurato coi rimedi previsti avverso lo stato passivo, al fine di evitarne la cristallizzazione, che diversamente – come nel caso di specie - si realizza.

Quanto alle restanti doglianze, in applicazione del criterio della ragione più liquida, che consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva di economia processuale e celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., per cui la causa può essere decisa sulla base della questione

ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (così, Cass. n. 12002/14 e ivi richiami, nonché S.U. n. 9936/14), può affrontarsi direttamente quella sull'applicabilità o meno della norma di cui all'art. 111ter LF alle procedure di sovraindebitamento.

Sul punto si registrano, effettivamente, due diversi orientamenti interpretativi, tesi a privilegiare l'uno la sostanziale identità ontologica tra la procedura di liquidazione disciplinata dalla cd. Legge Usura e il fallimento (v. Trib. Como 18.12.19, Trib. Bari 3.6.21, entrambi in www.ilcaso.it) e l'altro l'interpretazione letterale dell'art. 14*duodecies* co. 2 L. 3/12 e l'asseritamente voluto mancato richiamo dell'art. 111ter LF da parte di detta norma (v. Trib. Rimini 7.5.21, Trib. Udine 20.2.21, Trib. Mantova 7.6.21, in www.ilcaso.it).

Orbene, il Tribunale ritiene di aderire al primo orientamento sopra riportato, in quanto la tesi della qualificazione della liquidazione di cui agli artt. 14ter ss L. 3/12 come procedura concorsuale – dalla quale discende necessariamente l'applicabilità dell'art. 111ter LF – risulta corroborata sia dalla giurisprudenza di legittimità, sia dalla medesima normativa regolativa del sovraindebitamento, sia dalla disposizione del codice civile che regola i rapporti tra privilegi sugli immobili e spese di giustizia.

Innanzitutto, infatti, corre l'obbligo di rammentare la cd. teoria dei cerchi concentrici nelle procedure concorsuali (v. Cass. Civ. n. 9087/18), in base alla quale la sfera della concorsualità può essere ipostaticamente rappresentata come una serie di cerchi concentrici, caratterizzati dal progressivo aumento dell'autonomia delle parti man mano che ci si allontana dal nucleo (la procedura fallimentare) fino all'orbita più esterna (gli accordi di ristrutturazione dei debiti), passando attraverso le altre procedure di livello intermedio, quali la liquidazione degli imprenditori non fallibili, le amministrazioni straordinarie, le liquidazioni coatte amministrative, il concordato fallimentare, il concordato preventivo, gli accordi di composizione della crisi da sovraindebitamento degli imprenditori non fallibili, gli accordi di ristrutturazione con intermediari finanziari e le convenzioni di moratoria, così sancendo un principio che postula una certa osmosi delle norme che regolano le singole procedure concorsuali.

In secondo luogo, l'appartenenza alla sfera concorsuale delle procedure da sovraindebitamento viene sancita nell'esordio della stessa L. n. 3/2012, precisamente all'art. 6 comma 1, che

sancisce espressamente: “Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette, né assoggettabili **a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo**”.

Infine, non può ignorarsi la norma generale di chiusura del sistema, rappresentata dall’art. 2770 del codice civile, che disciplina proprio i rapporti tra il credito che gode del privilegio speciale sull’immobile e le spese di giustizia, imponendo la prevalenza rispetto al primo di quelle per l’espropriazione, cui devono essere necessariamente assimilate quelle funzionali all’apertura del concorso nel fallimento e nella liquidazione ex art. 14ter ss L. 3/12.

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte il reclamo risulta infondato e come tale deve essere respinto.

Le spese di lite anche della presente fase, stante il conflitto nella giurisprudenza di merito sopra richiamato sulla questione di diritto oggetto di gravame, devono compensarsi tra tutte le parti.

PQM

visto l’art. 36 co. 2 lf, respinge il reclamo e conferma il provvedimento impugnato.

Spese di lite compensate.

Milano, 26.5.22